

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 18/09/2006

n. 20079

Parti: Privitera C. Inps e altro

Fonti: Giust. civ. Mass. 2006, 9

Dir. sicurezza sociale 2006, 3-4, 542 (nota di: CERESA)

Classificazioni: COMPETENZA CIVILE - Regolamento di competenza - - in genere
Competenza civile - Regolamento di competenza - Opposizione a cartella esattoriale in materia di contributi previdenziali e sanzioni, ex lege n. 46 del 1999 - Competenza territoriale - Individuabilità in relazione alla sede dell'ufficio dell'ente emittente la cartella - Pluralità di cartelle nei confronti di uno stesso datore di lavoro, emesse da diversi istituti di previdenza - Pluralità di opposizioni - Necessità.

Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., giudice del lavoro territorialmente competente a conoscere della opposizione a cartella esattoriale riguardante il mancato pagamento dei contributi previdenziali e le relative sanzioni, disciplinate dall'art. 24 d.lg. 26 febbraio 1999 n. 46, è il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori; ne consegue che, ove nei confronti di uno stesso datore di lavoro siano state emesse più cartelle di pagamento, da parte di diversi istituti, nella specie Inail e Inps, le relative opposizioni devono essere proposte e coltivate separatamente dinanzi ai diversi giudici territorialmente competenti, trattandosi di competenza per materia funzionale e inderogabile.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 14/12/2006

n. 26745

Parti: Soc. Triolo C. Inps

Fonti: Guida al diritto 2007, 6, 47 (s.m)

Classificazioni: ESATTORE ED ESAZIONE DELLE IMPOSTE - Cartella esattoriale

Il giudice territorialmente competente a conoscere delle opposizioni a cartella esattoriale per crediti previdenziali - ai sensi del comma 3 art. 444 c.p.c. - è il giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'ente preposto a esaminare la posizione assicurativa dei lavoratori; alla sua cognizione vanno portate tutte le questioni, di rito e di merito.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale L'Aquila sez. lav.

Data: 08/05/2015

n. 100

Parti: -

Fonti: Redazione Giuffrè 2015

Classificazioni: PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) - Controversie in materia di assistenza e previdenza - - competenza

In tema di previdenza ed assistenza obbligatorie, l'art. 444, comma 3, c.p.c. - il quale, per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro, prevede la competenza territoriale del tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente creditore - introduce un'eccezione al principio generale di cui al comma 1 della stessa norma, il quale stabilisce la competenza del tribunale nella cui circoscrizione risiede l'attore. Pertanto, il suddetto comma 3 non è suscettibile di applicazione estensiva al di fuori dei casi espressamente contemplati, concernenti i soli datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributi; ne consegue che la disposizione in esame non può essere invocata in relazione alla controversia inerente agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero

professionista, la quale resta soggetta al criterio generale di cui al comma 1.

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 25/05/2015

n. 10702

Parti: Primato C. Inps

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2015

Classificazioni: PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) - Controversie in materia di assistenza e previdenza - - competenza

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - Ufficio dell'ente ex art. 444, terzo comma, cod. proc. civ. -

Individuazione - Criteri - Provvedimenti derogatori per ambiti non ricomprendenti la sede dell'impresa o relativi a centri operativi privi del potere di gestione esterna - Rilevanza - Esclusione.

In tema di competenza per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro ed all'applicazione delle relative sanzioni civili, per **ufficio dell'ente**, ai sensi dell'art. 444 terzo comma, cod. proc. civ., deve intendersi **quello (da individuare in correlazione alla sede dell'impresa o ad una sua dipendenza) che, in quanto investito del potere di gestione esterna, sia in generale legittimato, per legge o per statuto, a ricevere i contributi ed a pretenderne il pagamento o a restituirne l' eccedenza, senza che influiscano gli eventuali provvedimenti derogatori con cui si attribuiscono tutti o parte dei rapporti assicurativi e previdenziali ad uffici con competenza territoriale su ambiti non comprensivi della sede dell'impresa, nonché la previsione di centri operativi non dotati, in concreto, del potere di gestione esterna dei rapporti contributivi con i soggetti aventi sede nella corrispondente circoscrizione territoriale.**

(Regola competenza d'ufficio) ,

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Tribunale Bari sez. lav.

Data: 15/09/2016

n.

Parti: -

Fonti: Redazione Giuffrè 2016

Classificazioni: PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) - Controversie in materia di assistenza e previdenza - - competenza

La competenza per territorio del giudice del lavoro, nelle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, disciplinata dall'art. 444 c.p.c., è inderogabile ed il relativo difetto è **rilevabile "ex officio".**

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. VI

Data: 12/10/2016

n. 20578

Parti: Gallinari Vittorio C. Inps

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2016

Classificazioni: PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) - Controversie in materia di assistenza e previdenza - - competenza

Previdenza ed assistenza (assicurazioni e pensioni sociali) - Controversie in materia di assistenza e previdenza - Competenza - Competenza per territorio ex art. 444, comma 3, c.p.c. - Ambito di applicazione - Controversie relative agli obblighi contributivi dei lavoratori autonomi - Esclusione.

La controversia inerente agli obblighi contributivi facenti capo ad un lavoratore autonomo rientra nella competenza del tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede l'attore, ai sensi dell'art. 444, comma 1, c.p.c., come modificato dall'art. 86 del d.lgs. n. 51 del 1998, atteso che il disposto del comma 3 della stessa norma che, per le controversie relative agli obblighi "dei datori di lavoro", prevede la competenza territoriale del tribunale della sede dell'ufficio dell'ente creditore, quale previsione eccezionale non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.

(Regola competenza) ,

Archivio selezionato: Massime

Autorità: Cassazione civile sez. lav.

Data: 13/12/2017

n. 29955

Parti: I. C. P.

Fonti: Giustizia Civile Massimario 2018

Classificazioni: PREVIDENZA ED ASSISTENZA (Assicurazioni e pensioni sociali) - Controversie in materia di assistenza e previdenza - - competenza

Previdenza ed assistenza (assicurazioni e pensioni sociali) - Controversie in materia di assistenza e previdenza - Competenza - Azione di regresso Inail - Competenza per territorio - Individuazione - Criteri.

Ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c., competente per territorio a conoscere della controversia previdenziale è il **giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente presso il quale a seguito di domanda del datore di lavoro, che abbia più dipendenze, accolta dall'Istituto previdenziale, è attuato l'accentramento e che conseguentemente diviene deputato per effetto di esso a ricevere i contributi, a pretenderne giudizialmente il pagamento e a restituirne l'eventuale eccedenza.** In caso di domanda del datore di lavoro di restituzione di contributi indebitamente corrisposti in eccedenza occorre, pertanto, tener conto - al fine della competenza per territorio - dell'accentramento suddetto, ancorché il diritto alla ripetizione dell'indebito contributivo sia in ipotesi sorto prima di detto accentramento, con **effettuazione della verifica alla proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 5 c.p.c.**

Rigetta, CORTE D'APPELLO TORINO, 15/03/2011

Utente: ELIA NOTARANGELO

www.iusexplorer.it - 07.06.2018

© Copyright Giuffrè 2018. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156